

ISPETTORIA

# LTM

**LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI  
E DELLE PERSONE VULNERABILI**

- 2022 -



**ISPETTORIA**



# PREMESSA

*«In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?”. Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”» (Lc 18,1-5).*

Entrare nel Regno vuol dire avere la vita stessa di Dio. Gesù assegna una qualità teologica alla condizione dei bambini (cfr. Mc 10,14).

Per Gesù vi sono condizioni della fanciullezza che qualificano la forma vera della fede. Pensiamo anzitutto allo stupore, tipico di chi non ricava dal proprio sapere un motivo di presunzione, ma una disponibilità alla novità; ne è esempio eloquente la figura di Zaccheo (cfr. Lc 19,1-10). Una seconda caratteristica è quella del “buttarsi”, implicando se stessi: da bambini è facile appassionarsi e spendersi senza misura; da grandi è impresa ardua, perché forte è la preoccupazione di perdersi e di perdersi.

*La sfida, dunque, per vivere da cristiani in questo mondo è diventare grandi con uno stile “bambino”.*

Qualsiasi abuso della condizione della fanciullezza e della vulnerabilità, ancor prima di essere un delitto, è un peccato gravissimo, ancor più se coinvolge coloro ai quali è affidata in modo particolare la cura dei più piccoli. Per questo motivo, il bene del minore e dell'adulto vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare e la Congregazione Salesiana in Italia intende contrastare e prevenire questo triste fenomeno con assoluta determinazione.

Nelle Costituzioni della Società di san Francesco di Sales – più comunemente conosciute come la normativa che disciplina la missione e l'operato dei Salesiani – si apprende che detta Congregazione religiosa è stata fondata primariamente “per contribuire alla salvezza della gioventù, questa porzione la più delicata e la più preziosa dell'umana società” (C 1) e che i “salesiani di Don Bosco (SDB), formano una comunità di battezzati che, docili alla voce dello Spirito, intendono realizzare in una specifica forma di vita religiosa il progetto apostolico del Fondatore: essere nella Chiesa segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri” (C 2). La “predilezione per i giovani” è ribadita a C 14: “per il loro bene offriamo generosamente tempo, doti e salute: ‘Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita’”. Ancora: “realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività e opere in cui ci è possibile promuovere

*l'educazione umana e cristiana dei giovani, come l'oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà" (C 42).*

In applicazione dei predetti principi, l'Ispettorato Salesiano Meridionale (di seguito, anche "IME") annovera tra i propri obiettivi la tutela e la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, che a cagione della loro immaturità fisica e intellettuale ovvero peculiare fragilità necessitano di una particolare protezione, e, pertanto, intende contribuire concretamente ed efficacemente nella difesa dell'integrità psicofisica e della vita piena ed abbondante di queste categorie di soggetti deboli, primariamente offrendo loro ascolto, accoglienza, sostegno morale e conforto, in special modo in caso di difficoltà.

Chi tratta con la gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi di ogni virtù. Ma la virtù che deve essere maggiormente coltivata, sempre da aversi innanzi agli occhi, la virtù angelica, la virtù fra tutte cara al Figliuolo di Dio, è la virtù della castità.

## 1. PRINCIPI GUIDA DELL'ISPETTORIA SALESIANA MERIDIONALE

*"Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme" (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità. L'unico modo che abbiamo per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Popolo di Dio. Questa consapevolezza di sentirci parte di un popolo e di una storia comune ci consentirà di riconoscere i nostri peccati e gli errori del passato con un'apertura penitenziale capace di lasciarsi rinnovare da dentro. Tutto ciò che si fa per sradicare la cultura dell'abuso dalle nostre comunità senza una partecipazione attiva di tutti i membri della Chiesa non riuscirà a generare le dinamiche necessarie per una sana ed effettiva trasformazione.*

*(Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio, 20.08.2018)*

- 1.1** Qualsiasi abuso sui minori e sulle persone vulnerabili, oltre a essere un delitto, è un peccato gravissimo, contrario al Vangelo e ai valori della vita consacrata, ancor più se il colpevole è colui al quale erano stati affidati questi soggetti deboli nell'ambito ecclesiale, alla luce della fiducia che la collettività generalmente ripone in coloro che, per dichiarata vocazione, si sono presentati al servizio dei più indifesi all'interno della Chiesa.
- 1.2** Tutta la comunità è coinvolta nel rispondere alla piaga degli abusi non perché tutta la comunità sia colpevole, ma perché di tutta la comunità è il prendersi cura dei più piccoli.
- 1.3** Ogni delitto sessuale commesso nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, specialmente se maturato in ambito ecclesiale, lede primariamente la libertà morale e l'integrità psicofisica della vittima, nonché l'intera comunità, minando il diritto di ciascun fedele di partecipare serenamente alle attività promosse da IME e, soprattutto, il rapporto fiduciario nei confronti della Santa Chiesa.
- 1.4** Qualsiasi abuso o comportamento irrispettoso realizzato in ambito ecclesiale, infatti, compromette gravemente l'affidabilità nella Chiesa e, in particolare, in IME, dedita per spirito vocazionale proprio alla cura dei più piccoli. Pertanto, è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli.
- 1.5** Per IME il bene del minore e dell'adulto vulnerabile sono valori supremi da custodire e tutelare. Dinanzi al sospetto del compimento di una condotta lesiva di questi preziosi beni, per IME vi è una sola strada da percorrere per fare verità: quella della giustizia. A tal fine, IME si prodiga in prima persona affinché la giustizia ecclesiastica, se lesa, sia debitamente riparata; affinché anche la giustizia civile, se lesa, sia altrettanto debitamente riparata. IME intende fornire una significativa collaborazione all'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento di fatti e responsabilità.
- 1.6** IME contrasta ogni forma di abuso, comportamento inappropriato o, comunque, irrispettoso serbato da chiunque nei confronti di minori e adulti vulnerabili, e si impegna attivamente a prendersi cura di questi soggetti deboli, nella consapevolezza che ogni qualvolta uno di loro viene ferito, tutta la comunità è lesa, quantomeno per non essersi mostrata capace di difenderli.
- 1.7** IME contrasta qualsivoglia comportamento complice o di insabbiamento di questi gravi delitti. IME avversa, altresì, ogni comportamento teso ad aiutare l'accusato a eludere le investigazioni dell'autorità, a sottrarsi alle ricerche da essa effettuate, ovvero ogni omertoso silenzio serbato da coloro che sono formalmente chiamati a rendere la loro testimonianza.
- 1.8** IME riconosce ogni vittima come persona gravemente ferita e, pertanto, nel pieno rispetto della dignità e della volontà di quest'ultima e dei suoi familiari (se minorenne), le assicura ascolto, accoglienza e accompagnamento.
- 1.9** IME si impegna a garantire nei propri ambienti un clima di pieno e

sostanziale rispetto reciproco tra le persone, in specie quelle più indifese, e di serena partecipazione alle attività proposte, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di ogni forma di abuso o condotta comunque irrispettosa. A tal fine, IME seleziona con estrema prudenza coloro che chiedono di divenire membri della Società di san Francesco di Sales ovvero di collaborare, a qualsiasi titolo, con essa e si impegna, altresì, a monitorare accuratamente la persistente idoneità vocazionale e comportamentale dei propri membri e collaboratori.

- 1.10** La collettività ha il diritto a una informazione corrispondente alla verità. A conclusione di un procedimento, nel rispetto del carattere di segretezza, dell'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché della volontà della parte lesa, IME renderà alla collettività un'informazione corretta, chiara e completa.
- 1.11** IME richiama e si ispira alle Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori (24.06.2019) nella formulazione del presente documento.
- 1.12** Al fine di prevenire e contrastare il triste fenomeno degli abusi ai danni dei più deboli, l'obiettivo di queste Linee Guida è offrire raccomandazioni di comportamento a tutti coloro che nelle comunità di IME si trovano a intrattenere contatti, a qualsiasi titolo, con minori e adulti vulnerabili. In particolare, le Linee Guida si propongono di orientare l'utente nella delicata fase di trattazione di eventuali segnalazioni di condotte illecite ai danni di minori e adulti vulnerabili, nonché di promuovere e diffondere una efficace cultura della prevenzione in IME.
- 1.13** Il presente documento non intende in alcun modo escludere o limitare il dovere morale di tutti di segnalare alla competente autorità dello Stato le notizie di reato inerenti a presunti fatti illeciti in danno di minori o adulti vulnerabili. Al contrario, le Linee Guida si propongono come uno strumento di tutela ulteriore rispetto alla normativa canonica e civile.
- 1.14** Le presenti Linee Guida saranno operative il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito di IME; all'uopo potranno essere formulati strumenti applicativi e interpretativi delle stesse.
- 1.15** IME recepisce integralmente i seguenti protocolli:
- *il protocollo "Modalità per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili", volto a garantire delle linee operative nella tutela degli utenti minorenni delle opere soggette e/o dipendenti da IME (protocollo I);*
  - *il protocollo "Denuncia di reati contro utenti minorenni", finalizzato ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di denuncia alla autorità giudiziaria dello Stato di possibili reati subiti o commessi dagli utenti minorenni delle opere soggette e/o dipendenti da IME (protocollo II);*
  - *il regolamento docenti in vigore in tutte le scuole di IME (protocollo III);*

- *il regolamento che disciplina il funzionamento della Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (protocollo IV).*

## 2. | DEFINIZIONI

- 2.1** Il “*minore*” è la persona di età inferiore a diciotto anni.
- 2.2** Al minore la normativa canonica equipara la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione (cfr. Normae de delictis reservatis, art. 6 § 1, 1°). La “*persona vulnerabile*” è la persona che si trova in uno stato di infermità, di deficienza fisica o psichica o di privazione della piena libertà personale tale da cagionare, anche solo occasionalmente, una limitazione della capacità di intendere o di volere o, comunque, di resistere all’offesa (cfr. Vos estis lux mundi, art. 1, § 2, b).
- 2.3** Non esiste ancora una definizione universale dell’abuso sessuale; ciò è dovuto alle differenze culturali e delle norme stabilite dai singoli stati, che rendono quindi difficile uniformare, anche scientificamente, i criteri.

L’IME richiama al riguardo la più ampia definizione proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale “*L’abuso o il maltrattamento sull’infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, di incuria o trattamento negligente nonché di sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere*”.

L’OMS distingue, dunque, tra abuso fisico, sessuale, affettivo o psicologico e incuria, definendo l’abuso sessuale come “*il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che lui o lei non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il minore non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima*” (OMS, Rapporto mondiale sulla violenza e la salute, 2002).

## 3. | INTRODUZIONE STORICA

- 3.1** Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Benedetto XV nel 1917 riconosceva l'esistenza di un certo numero di reati canonici o "delitti" riservati alla competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, che, in quanto Tribunale, era governata da una legge propria (cfr. can. 1555 CIC 1917).
- 3.2** Pochi anni dopo la promulgazione del Codice del 1917, il Sant'Uffizio emanò un'Istruzione, la "*Crimen Sollicitationis*" (1922), che dava istruzioni dettagliate alle singole Diocesi e ai tribunali sulle procedure da adottare quando si dovevano trattare il delitto canonico di sollecitazione. Questo gravissimo delitto riguardava l'abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che sollecitasse il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona. La normativa del 1922 aveva lo scopo di aggiornare alla luce del nuovo Codice di Diritto Canonico le indicazioni della Costituzione Apostolica "*Sacramentorum Poenitentiae*" promulgata dal Papa Benedetto XIV nel 1741. Si dovevano considerare diversi elementi che vanno a sottolineare la specificità della fattispecie (con risvolti meno rilevanti dal punto di vista del diritto penale civile): il rispetto della dignità del sacramento, l'inviolabilità del sigillo sacramentale, la dignità del penitente e il fatto che in molti casi il prete accusato non poteva essere interrogato su tutto quello che fosse capitato senza mettere in pericolo il sigillo sacramentale. Questa procedura speciale, perciò, si basava su un metodo indiretto di raggiungere la certezza morale necessaria per giungere ad una decisione definitiva sul caso. Questo metodo indiretto includeva di indagare sulla credibilità della persona che accusava il prete e la vita e il comportamento del prete accusato. L'accusa stessa era considerata come una delle accuse più gravi che si potevano muovere contro un prete cattolico. Perciò, la procedura ebbe cura di assicurare che il prete che poteva essere vittima di un'accusa falsa o calunniosa venisse protetto dall'infamia finché non si provasse la sua colpevolezza. Ciò venne garantito dalla stretta riservatezza della procedura stessa, intesa a proteggere da un'indebita pubblicità tutte le persone coinvolte, fino alla decisione definitiva del tribunale ecclesiastico.

L'Istruzione del 1922 includeva una breve sezione dedicata ad un altro delitto canonico: il crimen pessimum, che trattava della condotta omosessuale da parte di un chierico. Questa ulteriore sezione determinava che le procedure speciali per i casi di sollecitazione fossero applicate anche per questa fattispecie, con i necessari adattamenti dovuti alla natura del caso. Le norme che riguardavano il crimen pessimum venivano estese all'odioso crimine dell'abuso sessuale di bambini prepuberi e alla bestialità.

L'Istruzione "*Crimen sollicitationis*", pertanto, non ha mai inteso rappresentare l'intera policy della Chiesa cattolica circa condotte sessuali improprie da parte del clero, ma solo istituire una procedura che permettesse di rispondere a quella situazione del tutto singolare e particolarmente delicata che è la

confessione, in cui alla completa apertura dell'intimità dell'anima da parte del penitente corrisponde, per legge divina, il dovere di assoluta riservatezza da parte del sacerdote. Solo progressivamente e per analogia essa è stata estesa ad alcuni casi di condotta immorale di sacerdoti. L'idea che sia necessaria una normativa organica sulla condotta sessuale di persone con responsabilità educativa è, dunque, assai recente.

- 3.3** L'Istruzione del 1922 veniva inviata ai Vescovi che avessero la necessità di trattare casi particolari che riguardavano la sollecitazione, l'omosessualità di un chierico, l'abuso sessuale di bambini e la bestialità. Nel 1962, il Papa Giovanni XXIII autorizzò una ristampa dell'Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgevano chierici religiosi. Le copie della ristampa del 1962 sarebbero dovute essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965). Alcune copie della ristampa furono consegnate ai Vescovi che, nel frattempo, avevano bisogno di trattare casi riservati al Sant'Uffizio; tuttavia, la maggior parte delle copie non venne mai distribuita. Le riforme proposte dal Concilio Vaticano II comportavano anche una riforma del Codice di Diritto Canonico del 1917 e della Curia romana. Il periodo fra il 1965 e il 1983 (l'anno in cui fu pubblicato il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina) fu contrassegnato da differenti tendenze fra gli studiosi di diritto canonico in merito ai fini della legge penale canonica e alla necessità di un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l'autorità e il discernimento dei Vescovi locali. Venne preferito un "atteggiamento pastorale" nei confronti delle condotte inappropriate; i processi canonici venivano da alcuni ritenuti anacronistici. Spesso prevalse il "modello terapeutico" nel trattamento dei casi di condotte inappropriate dei chierici. Ci si attendeva che il Vescovo fosse in grado di "guarire" più che di "punire". Un'idea fin troppo ottimista a proposito dei benefici delle terapie psicologiche determinò molte decisioni che riguardavano il personale delle diocesi e degli istituti religiosi, a volte senza considerare adeguatamente le possibilità di una recidiva.

In ogni modo, casi riguardanti la dignità del Sacramento della Penitenza, dopo il Concilio rimasero alla Congregazione per la Dottrina della Fede (già Sant'Uffizio; il nome venne cambiato nel 1965), e l'Istruzione "*Crimen sollicitationis*" fu ancora usata per questi casi fino alle nuove norme fissate dal motu proprio "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" del 2001.

- 3.4** Nel periodo seguente al Concilio Vaticano II, furono presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede pochi casi riguardanti condotte sessuali inappropriate del clero relative a minori: alcuni di questi casi erano legati all'abuso del Sacramento della Penitenza; alcuni altri possono essere stati inviati tra le richieste di dispensa dagli obblighi dell'ordinazione sacerdotale e dal celibato (prassi talvolta definita "laicizzazione"), che furono trattate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sino al 1989 (dal 1989 al 2005 la competenza per tali dispense è passata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; dal 2005 ad oggi, gli stessi casi vengono

trattati dalla Congregazione per il Clero).

**3.5** Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Giovanni Paolo II nel 1983 rinnovò la disciplina in materia al can. 1395, § 2: “Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, *se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti*”. Secondo il CIC 1983 i processi vengono celebrati nelle Diocesi. Gli appelli dalle sentenze giudiziali possono essere presentati presso la Rota Romana, mentre i ricorsi amministrativi contro i decreti penali vengono proposti presso la Congregazione per il Clero.

**3.6** Nel 1994, la Santa Sede concesse un indulto per i Vescovi degli Stati Uniti: l'età per definire il delitto canonico di abuso sessuale di un minore fu elevata a 18 anni. Inoltre, il tempo per la prescrizione fu esteso ad un periodo di 10 anni calcolato a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. Venne indicato esplicitamente ai Vescovi di svolgere i processi canonici nelle Diocesi. Gli appelli furono riservati alla Rota Romana, i ricorsi amministrativi alla Congregazione per il Clero. Durante questo periodo (1994-2001) non si fece alcun riferimento all'antica competenza del Sant'Uffizio per questi casi.

**3.7** L'indulto del 1994 per gli Stati Uniti fu esteso all'Irlanda nel 1996. Nel frattempo, la questione di procedure speciali per casi di abuso sessuale venne discussa nella Curia romana. Alla fine, il Papa Giovanni Paolo II decise di includere l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico nel nuovo elenco di delitti canonici riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questi casi venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La nuova legge, un motu proprio dal titolo “*Sacramentorum sanctitatis tutela*”, fu promulgata il 30 aprile 2001. Una lettera firmata dal Cardinal Joseph Ratzinger e dall'Arcivescovo Tarcisio Bertone, rispettivamente Prefetto e Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu inviata a tutti i Vescovi cattolici il 18 maggio 2001. La lettera informava i Vescovi della nuova legge e delle nuove procedure che sostituivano l'Istruzione “*Crimen Sollicitationis*”.

In essa erano innanzitutto indicati quali fossero i delitti più gravi, sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla Congregazione; inoltre venivano indicate le speciali norme procedurali da osservarsi nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese le norme riguardanti la determinazione delle sanzioni canoniche e la loro imposizione.

**3.8** Successivamente, a distanza di nove anni dalla promulgazione del Motu Proprio «*Sacramentorum sanctitatis tutela*», la Congregazione per la Dottrina della Fede, nell'intento di migliorare l'applicazione della legge, ha ritenuto necessario introdurre alcuni cambiamenti a queste norme, senza modificare il testo nella sua interezza, ma solo in alcune sue parti.

Dopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri

della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la promulgazione.

La versione delle Norme sui delicta graviora attualmente in vigore è quella approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010.

- 3.9** Ai sensi del § 1 dell'art. 6 delle Normae de delictis, *“i delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i diciotto anni<sup>1</sup> da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”*.
- 3.10** La Lettera Apostolica in forma di “Motu proprio” del Sommo Pontefice Francesco “Vos Estis lux mundi” (07.05.2019) precisa, poi, che i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo perseguiti consistono: “i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell'esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche” (art. 1, § 1, lett. a).
- 3.11** Ai sensi del § 2 dell'art. 6 delle Normae de delictis, *“il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione”*. L'ordinamento canonico prevede che possano essere applicate nei confronti del chierico giudicato definitivamente colpevole del richiamato delitto di abuso sessuale due tipologie di pene: provvedimenti che possono essere accompagnati da un precetto penale, finalizzati a limitare parzialmente o totalmente l'esercizio del ministero pubblico o l'attività pastorale, quantomeno escludendo la possibilità di intrattenere contatti con minori o persone vulnerabili; pene ecclesiastiche previste dal can. 1394, § 1 CIC (graduale punizione con privazioni, fino alla dimissione dall'Istituto e dallo stato clericale).
- 3.12** Per decreto extragiudiziale non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue (can. 1342, § 2 CIC), salvo il caso in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede, ai sensi dell'art. 21, § 2, 1° delle Normae de delictis reservatis, abbia previamente autorizzato in tal senso l'autorità ecclesiastica delegata tramite mandato. In carenza del suddetto mandato, a tal fine il Superiore dovrà rivolgersi alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, ai sensi dell'art. 21, § 2, 2°, ha il potere di deferire direttamente alla decisione del Sommo

<sup>1</sup> - Cfr. Rescritto papa Francesco del 17.12.2019 “Normae de gravioribus delictis”

Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi. In ogni momento l'accusato può presentare al Santo Padre la domanda per la dispensa dagli obblighi sacerdotali o religiosi.

## 4. | DESTINATARI DELLE PRESCRIZIONI

Le presenti Linee guida si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità Ispettoriale.

## 5. | TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

- 5.1 In consonanza con i principi e le disposizioni di questo documento, chiunque abbia notizia del compimento nell'ambito di IME di abusi o comportamenti lesivi della dignità dei minori o di persone vulnerabili è dunque chiamato a segnalare prontamente all'autorità giudiziaria dello Stato e a quella ecclesiastica i fatti appresi, affinché ciascuna autorità possa compiere prontamente i passi di propria spettanza, a tutela dei predetti soggetti indifesi, per ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia ad opera del reo, se lesa.
- 5.2 La segnalazione presentata a IME non sostituisce in alcun modo la presentazione di una denuncia o querela alla autorità giudiziaria dello Stato. In particolare, qualora l'accusato di un delitto sessuale ai danni di minori o coloro che sono a essi equiparati sia un chierico, l'autorità ecclesiastica e quella giudiziaria dello Stato – pur animate dal medesimo obiettivo di accertare fatti e responsabilità affinché la giustizia, se lesa, sia riparata – sono ciascuna indipendente e autonoma nella propria sfera di competenza e secondo le rispettive leggi. Per questo motivo, IME informerà sempre tempestivamente l'autore della segnalazione, la persona che si dichiara lesa (se maggiorenne e se capace di autodeterminarsi), i genitori o il tutore del minore o dell'adulto vulnerabile presuntivamente offeso che, oltre alla giustizia ecclesiastica, hanno la facoltà di adire (qualora non lo avessero già fatto) anche quella giudiziaria dello Stato, perché il procedimento canonico è indipendente e autonomo rispetto a quello dello Stato e non intende in alcun modo sostituirsi a esso.
- 5.3 I soggetti interessati possono segnalare a IME, in forma scritta non anonima (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2), all'indirizzo di posta elettronica ([vicario-ime@pec.it](mailto:vicario-ime@pec.it)) o posta-mail ([vicario@donboscoalsud.it](mailto:vicario@donboscoalsud.it)) o tramite lettera all'indirizzo Vicario Ispettoriale IME (*via don Bosco n.8, 80141-Napoli*) o, con le

stesse modalità, all'Ispettore, ogni comportamento illecito presuntivamente realizzato negli ambienti di IME nei confronti di minori o adulti vulnerabili. Possono inoltre chiedere di incontrare il referente (vicario dell'Ispettore) per segnalare di persona una situazione avente attinenza con la tutela dei minori in IME.

In caso di segnalazione anonima ben circostanziata di abusi nei confronti di minori o adulti vulnerabili, l'Ispettore interesserà comunque una persona esperta di sua fiducia o la Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

- 5.4** Le segnalazioni presentate a IME in buona fede non potranno mai essere causa di ripercussioni negative ai danni del segnalante, anche qualora al termine del procedimento le stesse dovessero risultare infondate. IME assicura ascolto, accoglienza e, se del caso, accompagnamento, agli autori delle segnalazioni di cui sopra, ancorché diversi dalle persone indicate come vittime.
- 5.5** In un'ottica di leale e sincera cooperazione, IME richiede di astenersi dal presentare segnalazioni false. Le false accuse, specialmente quelle avanzate al mero scopo di denigrare l'accusato, sono infatti gravemente lesive della dignità e della buona fama della persona accusata e dell'intera comunità ecclesiale; esse integrano un illecito e, in quanto tale, oltre alle azioni esperibili avanti all'autorità giudiziaria dello Stato, possono essere punite con una congrua pena, non esclusa la censura (cfr. cann. 1390 § 2 e 1452 CCEO). Colui che è stato falsamente accusato ha il diritto di ottenere tutela e immediato ripristino della propria dignità.
- 5.6** Salvo nel caso previsto dai cann. 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un membro di IME o chiunque operi, a qualsiasi titolo, per conto della stessa, abbia notizia o fondati motivi per reputare che nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile sia stato commesso un abuso sessuale o altro comportamento lesivo, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto al Superiore Provinciale di IME, denominato Ispettore, il quale promuoverà ogni più opportuno intervento a tutela del minore e dell'adulto vulnerabile. Questa segnalazione non costituisce violazione del segreto d'ufficio, né potrà mai dar luogo a pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni (cfr. *Vos estis lux mundi*, artt. 3, § 1; 4, § 1).
- 5.7** Qualora l'accusato sia un laico che operi, a qualsiasi titolo, in nome e per conto di IME, (sentita la Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili) (eventuale), le autorità di IME si atterranno alle norme civili e canoniche in materia, riservandosi di applicare ogni provvedimento cautelare in loro potere per assicurare tutela ai più indifesi; qualora l'accusato sia un aspirante alla vita consacrata (ed eventualmente sacerdotale) e, dunque, un soggetto che sia stato ammesso al prenoviziato o ad altre successive fasi, ma che non sia ancora stato ordinato chierico, fermo restando quanto sopra, IME effettuerà ogni accertamento in merito al fine di verificare la persistenza dei

requisiti vocazionali del predetto; qualora, invece, l'accusato sia un chierico, l'Ispettore, accertata la propria competenza, valuterà la sussistenza di elementi per avviare l'indagine previa ai sensi del can. 1717 CIC, secondo la specifica procedura delineata nel prosieguo.

- 5.8** Salvo che la segnalazione riguardi Vescovi o coloro che sono ad essi equiparati (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 6), l'Ispettore di IME è competente in ordine ai delitti sessuali presuntivamente commessi ai danni di minori o di coloro che sono a essi equiparati da un chierico incardinato in IME. Qualora l'Ispettore di IME apprenda notizie di delitti presuntivamente commessi da chierici non incardinati in IME, le trasmetta tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario o al Superiore proprio della persona segnalata, i quali procederanno a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 3).
- 5.9** I Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate (cfr. la Lettera Apostolica in forma di "*Motu proprio*" del Sommo Pontefice Francesco, *Come una madre amorevole* - 04.06.2016). Le segnalazioni a carico dei Vescovi o di coloro che sono ad essi equiparati aventi a oggetto presunti abusi sessuali commessi su minori o persone vulnerabili ovvero condotte asseritamente tenute dai medesimi non conformi alla normativa vigente riguardo a indagini in materia andranno trattate secondo le disposizioni della Lettera Apostolica *Vos estis lux mundi*.
- 5.10** Tutti i membri di IME e i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto della stessa e che rivestono la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza della mansione concretamente svolta in IME (i.e.: tutti i docenti nelle scuole salesiane), se nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile d'ufficio ai sensi della legge dello Stato, devono farne denuncia per iscritto alla autorità giudiziaria dello Stato, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo alla competente autorità giudiziaria dello Stato.
- 5.11** Per quanto possibile, la segnalazione deve contenere elementi precisi riguardo al nome dell'accusato, della presunta vittima (o delle presunte vittime), delle persone informate; al tempo, al luogo e alla eventuale frequenza della condotta asseritamente illecita; alla supposta dinamica dei fatti; nonché ogni altra circostanza che possa essere utile per assicurare un'accurata valutazione (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 3, § 4).
- 5.12** IME assicura che le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei cann. 471, 2° CIC e 244 § 2, 2° CCEO (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 2, § 2).
- 5.13** Per garantire la più ampia trasparenza dell'attività espletata, IME documenterà

- ogni colloquio mediante un testo sottoscritto congiuntamente dagli intervenuti o altra modalità convenuta tra i presenti.
- 5.14** L'autore della segnalazione, chi dichiara di essere vittima, i genitori o i tutori di quest'ultimo saranno ascoltati e accolti in ambienti accessibili, protetti e riservati.
- 5.15** All'autore della segnalazione, a coloro che si dichiarano vittime, ai loro genitori o tutori e a tutti i testimoni non potrà mai essere imposto da IME alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto delle informazioni da essi rese all'autorità ecclesiastica (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 4, § 3).
- 5.16** Qualora l'autore della segnalazione richieda che la sua identità non venga resa nota all'accusato, tale richiesta sarà accolta se, nel caso concreto, sia consentita dalla normativa canonica e se la testimonianza del predetto non risulterà determinante nell'accertamento del fatto segnalato.
- 5.17** L'accusato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- 5.18** L'Ispettore di IME, quando abbia notizia di possibili abusi in materia sessuale nei confronti di minori o di coloro a essi equiparati ad opera di chierici sottoposti alla sua giurisdizione, deve procedere immediatamente a espletare gli accertamenti di carattere strettamente preliminare di cui ai cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO (cfr. anche *Normae de delictis reservatis*, art. 17), relativi alla verifica della verosimiglianza della notizia criminis; se reputato dallo stesso giusto e opportuno, potrà affidare il relativo incarico a persona idonea di provata prudenza ed esperienza, di svolgere un primo riscontro. Qualora ci siano delle verosomiglianze, l'Ispettore potrà incaricare la Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, perché proceda ad un'indagine previa. In ogni caso, dovranno essere assicurate la riservatezza e la buona fama di tutte le persone coinvolte.
- 5.19** In ogni caso restano fermi i vincoli posti a tutela del sigillo sacramentale.
- 5.20** L'Ispettore, debitamente considerato il singolo caso in esame, informa il chierico delle accuse. In applicazione della materia penale l'accusato ha il diritto di conoscere l'accusatore, l'oggetto delle prove e delle accuse, onde esercitare il diritto di una difesa adeguata (cfr. CISM, *Abusi sessuali compiuto da religiosi, chierici o laici nei confronti dei minori*, 30 giugno 2006). Solo in casi eccezionali, l'Ispettore può decidere di non informare preventivamente il chierico delle accuse. Sono tuttavia sempre prioritari la sicurezza e la tutela del minore.
- 5.21** A tal fine, ferma la presunzione di innocenza dell'accusato fino alla condanna definitiva, per evitare il rischio della reiterazione dei delitti, prevenire il sorgere di scandali, tutelare la libertà dei testimoni e, pertanto, assicurare che la giustizia compia il suo corso in modo trasparente e al riparo da pressioni, l'Ispettore può limitare all'accusato l'esercizio del ministero e di ogni attività pastorale, sospenderlo da un ufficio o da un compito ecclesiastico, imporgli o

proibirgli la dimora in un determinato luogo (cfr. cann. 1722 CIC e 1473 CCEO e art. 19 Normae de delictis reservatis).

- 5.22** I provvedimenti di cui sopra hanno natura cautelare, pertanto, venuta meno la causa, devono essere revocati con successivo decreto e, comunque, cessano ipso iure al termine del processo penale canonico.
- 5.23** Dinanzi al concreto e attuale pericolo di reiterazione dei delitti contestati, i provvedimenti canonici assunti potranno essere resi pubblici, fatte salve le procedure canoniche previste, soppesando il suddetto pericolo all'esigenza di tutelare la buona fama e la riservatezza dei soggetti coinvolti e all'esigenza di segretezza per un più efficace svolgimento delle indagini. In ogni caso, prevale la tutela della sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabile .
- 5.24** Stimata positivamente la verosimiglianza della notizia di delitto e reputato assolutamente superfluo lo svolgimento dell'indagine previa, l'Ispettore potrà richiedere al Rettor Maggiore (Superiore Generale della Società di san Francesco di Sales) di deferire il caso direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. cann. 1717, § 1 CIC e 1468 § 1 CCEO; Normae de delictis reservatis, art. 17).
- 5.25** Nel caso di manifesta e comprovata infondatezza della accusa, a seguito di una prima indagine da parte della Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, l'Ispettore potrà emettere un decreto di archiviazione, conservando tutti gli atti e gli elementi acquisiti al fine di poter attestare, qualora necessario, quanto svolto e i motivi della decisione.
- 5.26** Nell'ipotesi in cui, constatata la verosimiglianza della *notitia criminis*, l'Ispettore non reputi assolutamente superflua l'indagine previa, dovrà indagare con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità. In particolare, dovranno essere indagate precisamente le modalità di esecuzione, il numero, la frequenza, il tempo e il luogo dei presunti fatti; le generalità e l'età della vittima; il danno asseritamente arrecato; il rapporto sussistente tra l'indagato e la parte lesa; l'eventuale commistione con il foro sacramentale; gli eventuali altri illeciti connessi, quand'anche non annoverabili tra i delicta graviora. Durante l'indagine potranno essere acquisiti documenti, informazioni, testimonianze e ogni altro elemento probatorio pertinente e rilevante, anche rogando il Superiore o il Vescovo di altre comunità o diocesi ove l'indagato abbia dimorato o esercitato il ministero o attività pastorale, anche solo occasionalmente; nel caso in cui sia (o sia stato) pendente un procedimento avanti all'autorità giudiziaria dello Stato in relazione ai medesimi fatti ovvero a fatti della stessa specie, previa autorizzazione di quest'ultima autorità, si procederà alla acquisizione di tutti gli atti acquisiti e formati in sede civile.
- 5.27** L'assunzione della testimonianza del minore presuntivamente leso deve avvenire solo se determinante per l'accertamento del fatto e previo consenso scritto dei genitori o dei tutori legali. Nel caso, si proceda in un ambiente

protetto e riservato, in perfetta osservanza delle metodologie e dei criteri di ascolto della presunta vittima di abuso sessuale, alla presenza di un professionista in possesso di competenze specifiche, relative alle condizioni psicologiche, cognitive ed emotive del soggetto debole. Il minore sempre dovrà essere assistito e supportato dai genitori o dal tutore legale o da altro soggetto di fiducia indicato da lui stesso o dai suoi rappresentanti legali. Anche e soprattutto in tale fase è prioritario il benessere del minore.

- 5.28** Ogni attività espletata deve essere puntualmente e integralmente documentata. In particolare, la testimonianza di tutte le persone informate sui fatti e l'interrogatorio dell'indagato sono documentati in verbali riassuntivi sottoscritti dagli intervenuti; potrà altresì essere disposta la fonoregistrazione dell'intera audizione, qualora peculiari esigenze di trasparenza e completezza lo richiedano. Tutti gli atti e gli elementi probatori acquisiti sono riservatamente conservati nell'archivio segreto di IME, ai sensi dei cann. 1719 CIC e 1470 CCEO.
- 5.29** Terminata l'indagine, il Delegato all'indagine previa espone al Consiglio Ispettorale le conclusioni alle quali è giunto, esponendo le motivazioni a fondamento del proprio convincimento; l'Ispettore sottopone al voto, distinto e per scrutinio segreto, la propria posizione come esposta nella relazione De rei Veritate. Le riflessioni e le decisioni del Consiglio Ispettorale sono verbalizzate a cura del Segretario Ispettorale.
- 5.30** In esito alla fase di spettanza di IME, quest'ultima trasmette l'integrale fascicolo al Superiore Maggiore della Società di San Francesco di Sales, denominato Rettor Maggiore, per le valutazioni di competenza di quest'ultimo e del Consiglio Generale; il Rettor Maggiore, esaurita la fase di spettanza della Società di San Francesco di Sales, rende nota l'indagine previa alla Congregazione per la Dottrina della Fede, in base al disposto dell'art. 16 delle Normae de delictis reservatis, così che la stessa Congregazione possa assumere le decisioni conseguenti.
- 5.31** Qualora l'azione penale sia evidentemente prescritta, fatto salvo quanto previsto dall'art.7 Normae de delictis reservatis, l'Ispettore può sempre applicare provvedimenti a tutela dei più deboli, sentita la Congregazione per la Dottrina della Fede.

## 6. | LA CURA DELLA VITTIMA

*“La tutela dei bambini: l’obiettivo primario di qualsiasi misura è quello di proteggere i più piccole di impedire che cadano vittime di qualsiasi abuso psicologico e fisico. Occorre dunque cambiare mentalità per combattere l’atteggiamento difensivo – reattivo a salvaguardia dell’Istituzione, a beneficio di una ricerca sincera e decisa del bene della comunità, dando priorità alle vittime di abusi in tutti i sensi (...). Accompagnare le persone abusate: il male che hanno vissuto lascia in loro delle ferite indelebili che si manifestano anche in rancori e tendenze all’autodistruzione. La Chiesa ha il dovere dunque di offrire loro tutto il sostegno necessario avvalendosi degli esperti in questo campo. Ascoltare, mi permetto una parola: perdere tempo nell’ascolto. L’ascolto guarisce il ferito e guarisce anche noi stessi dall’egoismo, dalla distanza, dal ‘non tocca a me’, dall’atteggiamento del sacerdote e del levita nella parabola del buon Samaritano”*

*Papa Francesco,  
Ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati,  
Vaticano, 24 febbraio 2019*

- 6.1.** IME riconosce la vittima come persona gravemente ferita nel fisico, nella psiche e nell’anima. Soprattutto quando commesso in ambito ecclesiale, l’abuso rischia di ledere permanentemente l’affidamento nella Chiesa e la fede in Dio.
- 6.2.** IME intende essere vicino alle vittime di abusi e di comportamenti irrispettosi commessi in ambito ecclesiale e, pertanto, garantire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, nonché – nel rispetto della loro volontà, di quella dei loro familiari ed eventuali tutori – la promozione di percorsi di riconciliazione. In particolare, IME intende offrire alle vittime e ai loro familiari sostegno umano e spirituale, per cercare di lenirne la sofferenza e favorirne la guarigione interiore.
- 6.3.** IME assicura altresì ascolto, accompagnamento e vicinanza alle comunità a qualsiasi titolo coinvolte nel triste fenomeno delle offese ai più deboli.

## 7. | L’ACCOMPAGNAMENTO DEI COLPEVOLI

- 7.1** La responsabilità della commissione di un abuso o di altro comportamento illecito o, comunque, irrispettoso, è personale. La condanna definitiva impone al colpevole una giusta pena e la riparazione integrale del danno cagionato.

- 7.2** Al reo di condotte abusive o, comunque, irrispettose del minore e dell'adulto vulnerabile – anche se dimesso dallo stato clericale e/o dalla Società di san Francesco di Sales – è offerta la possibilità di intraprendere un percorso trattamentale individualizzato di rieducazione, anche sotto il profilo psicologico e spirituale, affinché egli possa comprendere la gravità del male inferto, le cause all'origine della propria condotta deviante e, conseguentemente, emendarsi. In questa prospettiva riparatoria, IME promuove la richiesta di perdono da parte del reo e la riconciliazione con la vittima, debitamente considerata la volontà in tal senso di quest'ultima e, in ogni caso, sempre alla luce del prevalente interesse della personalità del minore e dell'adulto vulnerabile offeso.

## 8. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI

- 8.1** L'abuso sessuale, oltre a essere un delitto canonico e un gravissimo peccato, integra un delitto previsto e punito dall'autorità civile, in particolare dall'Italia, Stato nel quale IME opera.
- 8.2** La giustizia civile e quella canonica sono animate dalla medesima volontà di ricercare la verità e promuovere la riparazione della giustizia, se lesa. Per questo motivo, nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, IME intende fornire una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.
- 8.3** Come prescritto nella Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte dei chierici (03.05.2011) in materia di cooperazione con le autorità civili, *“l'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche”*.
- 8.4** La denuncia all'autorità giudiziaria dello Stato è l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un reato perseguibile d'ufficio al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

- 8.5** Secondo l'ordinamento dello Stato italiano, l'autorità ecclesiastica non ha l'obbligo giuridico di denunciare le notizie ricevute di presunti abusi su minori o adulti vulnerabili, perché non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio. Solo l'esercizio di una funzione pubblica o di un servizio pubblico (come, a mero titolo esemplificativo, la docenza a minori) da parte dell'autorità ecclesiastica, determina in capo a quest'ultima l'obbligo di denunciare le notizie di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.
- 8.6** Poiché la sola strada da percorrere per fare verità è quella della giustizia, IME invita coloro che si dichiarano feriti in ambito ecclesiale ad adire la giustizia canonica e quella dell'autorità giudiziaria dello Stato.
- 8.7** A tal fine, dinanzi alla presunta commissione in ambito ecclesiale di un abuso sessuale nei confronti di un minore o di un adulto vulnerabile, al momento della ricezione della segnalazione, IME informerà l'autore di quest'ultima, la parte lesa (se maggiorenne e capace di autodeterminarsi) e i genitori o il tutore legale della asserita vittima (se minorenni o limitati, parzialmente o totalmente, della capacità di intendere o di volere) che quanto sarà dichiarato all'autorità ecclesiastica potrà essere presentato da IME in forma di esposto alla competente autorità giudiziaria dello Stato, perché anche quest'ultima provveda ad accertare fatti e responsabilità ai sensi della legge statale.
- 8.8** IME presenterà un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato allorché nel procedimento canonico sia accertata la sussistenza del *fumus delicti* ovvero il ricorso alla giustizia statale e alle autorità a essa connesse (come il Tribunale per i minorenni) sia comunque reputata un'azione nel prioritario ed esclusivo interesse del soggetto debole.
- 8.9** IME non procederà alla presentazione di un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato se la parte lesa (solo se nel frattempo divenuta maggiorenne e capace di autodeterminarsi), i genitori o i tutori di quest'ultima manifesteranno espressamente il loro dissenso a tale azione. È in ogni caso sempre fatto salvo il preminente interesse del minore e dell'adulto vulnerabile.
- 8.10** Nel caso in cui l'Ispettore abbia notizia, almeno probabile, di un delitto sessuale presuntivamente commesso da un chierico incardinato in IME ai danni di un minore o di soggetto a costui equiparato, in ossequio alla normativa canonica, dovrà avviare l'indagine previa e applicare, se del caso, provvedimenti cautelari nei confronti dell'indagato, quand'anche non risulti pendente un procedimento penale da parte dello Stato in ordine ai medesimi fatti.
- 8.11** Allorché, invece, l'Ispettore abbia notizia, almeno probabile, di un delitto sessuale presuntivamente commesso da un chierico incardinato in IME ai danni di un minore o di soggetto a costui equiparato, in relazione al quale sia già pendente un procedimento avanti all'ordinamento dello Stato, sarà significativa la cooperazione dell'Ispettore o di altra autorità di IME con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della

normativa canonica, concordataria e civile. Applicate le misure cautelari canoniche ritenute eventualmente necessarie e indifferibili per la tutela dei soggetti deboli, per evitare il rischio di inutili sovrapposizioni di attività investigative in ordine ai medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità di IME potrà ordinare la temporanea sospensione dell'indagine previa.

- 8.12** In caso di pendenza di un procedimento avanti allo Stato, al termine delle indagini preliminari da parte dell'organo inquirente, IME potrà richiedere alla precedente autorità dello Stato di essere formalmente autorizzata a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti di indagine. Qualora tale autorizzazione sia concessa a fronte del legittimo interesse di IME di espletare la procedura di propria spettanza in relazione ai medesimi fatti, l'Ispettore o altra competente autorità di IME potrà utilizzare detti atti nel discernimento della delicata causa, senza che tale circostanza gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica.

## 9. | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

- 9.1** La comunità di credenti ha diritto a essere correttamente informata riguardo alle attività di IME a tutela dei minori e degli adulti vulnerabili.
- 9.2** Nel caso di conclusione di un procedimento – prudentemente ponderati la pretesa informativa della comunità ecclesiale con il carattere di segretezza tipico di alcune fasi procedurali, l'obbligo di tutelare la buona fama e la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, nonché la volontà della parte lesa – senza ritardo o inspiegabili silenzi, IME renderà alla collettività un'informazione corrispondente alla realtà, eventualmente rappresentando le ragioni del temporaneo riserbo, in modo tale da non ingenerare il dubbio che il silenzio possa costituire mezzo per occultare accuse, fatti o eventuali responsabilità.
- 9.3** Al fine di garantire un'informazione corretta, IME intende adempiere alla funzione informativa attraverso le pagine web - documenti nella sezione dedicata alla materia, facilmente identificabile e raggiungibile, e mediante comunicati ufficiali. A tale scopo l'Ispettore nomina il suo portavoce.

# 10. | ATTIVITÀ PREVENTIVA

*“Non basta rimuovere alcune persone dai loro incarichi, – questo certamente bisogna fare – ma non è sufficiente, perché il problema è il sistema. Di fronte agli abusi sessuali, di potere e di coscienza (occorre) allargare lo sguardo (...) I problemi che oggi si vivono dentro la comunità ecclesiale non si risolvono soltanto affrontando i casi concreti e riducendoli a una rimozione di persone (...) Sarebbe irresponsabile da parte nostra non andare a fondo nel cercare le radici e le strutture che hanno permesso a questi avvenimenti concreti di accadere e di perpetuarsi. Le dolorose situazioni avvenute sono indicatrici del fatto che qualcosa sta male nel corpo ecclesiale. Dobbiamo affrontare i casi concreti e al tempo stesso, e con la stessa intensità, andare più a fondo per scoprire quali dinamiche abbiano reso possibile il verificarsi di simili atteggiamenti e mali. (...)”*

*La gravità dell'accaduto non ci permette di atteggiarci a esperti cacciatori di 'capri espiatori'. Tutto questo richiede da noi serietà e corresponsabilità per assumere i problemi come sintomi di un tutto ecclesiale che siamo invitati ad analizzare, e ci richiede anche di cercare tutte le mediazioni necessarie affinché mai più tornino a verificarsi. Possiamo riuscirci soltanto se assumiamo questo come un problema di tutti e non come il problema che riguarda alcuni. Possiamo risolverlo soltanto se ce lo assumiamo collegialmente, in comunione, in sinodalità”.*

*Lettera di Papa Francesco ai vescovi del Cile, 15 maggio 2018*

- 10.1** IME è consapevole che per contrastare efficacemente il fenomeno degli abusi sui più indifesi, non è sufficiente trattare con determinazione ciascuna segnalazione, assicurando che la giustizia, se lesa, sia debitamente riparata, ma occorre altresì promuovere un orientamento culturale che ponga al centro della comunità il bene del minore e della persona vulnerabile.
- 10.2** A tal fine IME responsabilizza le proprie comunità attraverso interventi di informazione e formazione in tema di tutela e protezione dei minori e delle persone vulnerabili.
- 10.3** Per rendere più sicuri gli ambienti frequentati dai soggetti deboli, IME effettua una prudente e rigorosa selezione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata, degli operatori pastorali e di tutti coloro (educatori, catechisti, animatori, e così via) che nei propri ambienti, a qualsiasi titolo, si propongono di intrattenere contatti con minori e adulti vulnerabili, vigilando con cura che costoro non siano incorsi in alcun modo in delitti o situazioni problematiche in questo ambito.
- 10.4** In particolare, nella selezione dei candidati alla vita consacrata, IME osserva scrupolosamente la normativa in materia affinché siano ammessi solo coloro che presentano una profonda vocazione, equilibrio personale e spirituale.

L'iter di ammissione prevede che ciascun candidato sia sottoposto a una valutazione specialistica sulla personalità effettuata da un esperto individuato da IME, che possa ragionevolmente escludere che egli sia affetto da disturbi psichiatrici o della personalità, deviazioni sessuali o altri disturbi che possano incidere sul controllo degli impulsi sessuali e, conseguentemente, favorire la commissione di delitti o, comunque, di condotte inappropriate. A ciascun candidato è richiesto di presentare attestazioni dell'autorità giudiziaria dello Stato che escludano qualsiasi precedente o pendenza in materia.

- 10.5** Tutti coloro che negli ambienti di IME intrattengono, a qualsiasi titolo, contatti con minori o adulti vulnerabili, sono informati delle presenti Linee Guida, le condividono, si impegnano a rispettarle e hanno ricevuto una adeguata formazione in merito. L'osservanza delle presenti Linee Guida costituisce parte essenziale del rapporto fiduciario tra IME e i propri membri e coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa. Salvo tutto quanto sopra previsto, nei confronti dei membri di IME e di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della stessa, che violano le presenti Linee Guida sono adottati, per la tutela dei soggetti deboli e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti sanzionatori, che nei casi più gravi potranno anche determinare la dimissione dalla vita consacrata (nel caso di membri di IME), dallo stato clericale (membri di IME che siano chierici) ovvero la risoluzione di ogni rapporto (anche nel caso di laici), con divieto di accesso ai propri ambienti, a eccezione delle strutture di culto.
- 10.6** Nel caso di chierici o membri di vita consacrata non incardinati in IME che presentino istanza per esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero pastorale in IME, quest'ultima richiederà al Vescovo o Superiore a quo di fornire in forma scritta informazioni veritiere e complete in merito alla situazione personale e professionale dell'istante, comprensive di eventuali segnalazioni, elementi di sospetto o allarme inerenti allo stesso.
- 10.7** IME, a sua volta, fornirà le medesime informazioni qualora un proprio membro chieda di esercitare, anche solo temporaneamente, il ministero in altre circoscrizioni ecclesiastiche.
- 10.8** Le presenti linee guida sono state approvate dall'Ispettore con il consenso del suo consiglio in data 31 agosto 2021.

# 11. | DOCUMENTI E ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Per una più approfondita trattazione della materia, si segnalano i seguenti documenti e atti normativi, che IME condivide e richiama integralmente:

- *Codice di Diritto Canonico*;
- *Costituzione Apostolica Pastor bonus (art. 52)* - 28.06.1988;
- *Norme sui Delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede* - 30.04.2001;
- *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* - 21.05.2010;
- *Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* - 03.05.2011;
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Sommo Pontefice Francesco, Come una madre amorevole* - 04.06.2016;
- *Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Sommo Pontefice Francesco, Vos estis lux mundi* - 07.05.2019;
- *Linee Guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili*, redatte dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori - 24.06.2019.
- *Le ferite degli abusi, Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali*, CEI 2020.
- *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*, Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali, CEI 2020.

# LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

**Protocolli**

# Protocollo 1

## MODALITÀ PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

### **Oggetto:**

*Protocollo volto a garantire la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nelle opere gestite dagli enti dipendenti canonicamente dall'Ispettorica.*

### **Finalità e ambito applicativo:**

*Il presente Protocollo si applica a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, all'interno delle Opere gestite da enti dipendenti dall'IME, al fine di prevenire ogni forma di abuso o comportamento inappropriato nei confronti di minori e persone vulnerabili, eventualmente in concorso con alcuni dei reati presupposto ai sensi del dlgs. 231/2001 (lesioni personali, detenzione e produzione di materiale pornografico relativo a minori, concussione per induzione, riduzione in schiavitù, associazione per delinquere).*

### **Prescrizioni operative:**

- I. La punizione fisica non è ammissibile in nessuna circostanza.
- II. Tutti i minori o le persone vulnerabili devono essere trattati con uguale rispetto; il favoritismo non è accettabile.
- III. L'abuso verbale o il racconto di barzellette e storie di natura sessuale non può mai essere accettabile.
- IV. Nel caso sia necessario tenere una conversazione su tematiche inerenti alla sessualità occorre prestare grande attenzione al linguaggio, verbale e non verbale, utilizzato, considerando sia i criteri oggettivi, sia il vissuto soggettivo del minore o della persona vulnerabile. È opportuno mettere a proprio agio l'interlocutore, senza, tuttavia, dismettere il ruolo di "educatore".
- V. È doveroso evitare qualunque parola, appellativo o gesto che possa essere interpretato negativamente (ad esempio palpazione, carezze, ecc.).
- VI. Non è ammissibile appartarsi. Quando occorra parlare in privato con un minore o una persona vulnerabile, è doveroso che il colloquio avvenga in un luogo adatto, che non dia alcun motivo di sospetto. È opportuno che ogni colloquio avvenga in un ufficio con una porta a vetro o, in mancanza, a porte

- aperte.
- VII. Se la cura di un minore o una persona vulnerabile rende necessari incontri individuali, è doveroso che i tempi e i luoghi indicati per tali incontri garantiscano la trasparenza e la responsabilità degli educatori. Gli incontri dovrebbero essere limitati per numero e lunghezza ed avvenire previo consenso del genitore o del tutore.
  - VIII. È doveroso curare in modo particolare la privacy quando i minori e le persone vulnerabili utilizzino i servizi igienici o i locali adibiti a spogliatoi, piscine o docce.
  - IX. Non si deve scattare alcuna foto e/o registrare filmati mentre i minori o le persone vulnerabili sono negli spogliatoi o nei bagni e, in ogni caso, quando non sono impegnati nello svolgimento delle attività istituzionali proprie dell'Opera e comunque previo consenso del genitore o del tutore.
  - X. Compiti di natura strettamente personale (per esempio aiutare per andare al bagno, lavare o cambiare i vestiti) non dovrebbero essere effettuati a favore di minori e persone vulnerabili, se essi stessi possono provvedervi personalmente. In ogni caso, le operazioni che richiedono un contatto fisico diretto con il minore o la persona vulnerabile devono essere note al genitore o al tutore.
  - XI. Per quanto riguarda i viaggi è doveroso osservare grande prudenza. Nessun membro del personale dovrebbe intraprendere un viaggio, in pulmino o in automobile, da solo con un minore o una persona vulnerabile. Se, in determinate circostanze, è disponibile soltanto un adulto, è opportuno che vi siano almeno due minori presenti per l'intero viaggio.
  - XII. In caso di emergenza, qualora sia necessario effettuare uno spostamento con un solo minore o una sola persona vulnerabile, è doveroso informare tempestivamente il genitore o il tutore, specificando le esigenze che hanno determinato detta necessità.
  - XIII. Ai minori o alle persone vulnerabili non è consentito rimanere nei locali dell'Opera fuori degli orari previsti, a meno che non vi siano ragioni straordinarie e comunque sempre alla presenza di almeno due adulti addetti alla sorveglianza.
  - XIV. Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento - verbale, psicologico o fisico - che possa essere inteso come forma di bullismo o di abuso.
  - XV. È consigliabile non passare un tempo troppo prolungato, e in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore e persona vulnerabile o gruppo particolare di minori.
  - XVI. In nessun caso un membro del personale delle Opere può somministrare alcool, tabacco o droghe a minori o persone vulnerabili.
  - XVII. Il personale non deve farsi coinvolgere in alcun contatto fisico inadeguato, comprese le situazioni di gioco fisico (per esempio fare il solletico, fare una lotta giocosa, etc.). Ciò non dovrebbe impedire, tuttavia, un opportuno contatto

nelle situazioni in cui sia necessario trasmettere sicurezza e benessere al minore o alla persona vulnerabile (per esempio, qualora siano in difficoltà).

XVIII. Si deve evitare in maniera assoluta di inviare o invitare minori o persone vulnerabili nell'abitazione di membri della comunità o di laici per compiere particolari servizi, prendere materiale o per altra ragione.

**Evidenze:**

- Formazione del personale sul Protocollo.
- Provvedimenti disciplinari per violazione del Protocollo.
- Audit della "Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili" sul rispetto del Protocollo.
- Segnalazioni alla Pubblica Autorità di eventuali abusi subiti da minori e/o persone vulnerabili utenti della Ispettorica.

## DENUNCIA DI REATI CONTRO UTENTI MINORENNI

**Oggetto:**

*Protocollo volto a garantire l'assolvimento degli obblighi di denuncia alla pubblica autorità di possibili reati subiti o commessi dagli utenti minorenni o persone vulnerabili delle scuole gestite dagli enti canonicamente dipendenti dall'Ispettorìa.*

**Finalità e ambito applicativo:**

*Il presente Protocollo si applica al dirigente scolastico, agli insegnanti e a tutto il personale che opera, a qualsiasi titolo, all'interno delle scuole gestite da enti dipendenti dall'IME, al fine di prevenire le condotte di omessa denuncia e concorso omissivo nei reati commessi o subiti dai minori o dalle persone vulnerabili.*

**Prescrizioni operative:**

- I. Il dirigente scolastico di scuola pubblica e, nella scuola paritaria Salesiana, il Direttore pro tempore rivestono il ruolo di pubblico ufficiale di cui all'art. 357 c.p.
- II. La qualità di pubblico ufficiale è riconosciuta, altresì, agli insegnanti di scuola pubblica e paritaria, in quanto esercenti una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (essendo ad essi devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre o di disporre di eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni; cfr. Cass., sent. n. 6587/1991; n. 2790/1992; n. 6685/1992; n. 3304/1999).
- III. La qualificazione del collaboratore scolastico quale incaricato di pubblico servizio, invece, è riconosciuta soltanto qualora gli siano attribuite funzioni di vigilanza sugli alunni, oltre a quelle meramente materiali di custodia e pulizia dei locali. In tal caso egli può dirsi collaborare alla pubblica funzione spettante alla scuola (cfr. Cass. n. 2965/1983; n. 4818/1993; n. 17914/2003).

- IV. Coloro che hanno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e, dunque, il Direttore p.t., gli insegnanti e tutti i collaboratori scolastici esercenti funzioni di vigilanza, hanno l'obbligo, in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa), di denunciare la notizia di reato avuta nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di cui agli artt. 361 e 362 c.p.
- V. Il personale docente e in generale il personale scolastico assolvono a tale obbligo "riferendo" al dirigente scolastico la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza.
- VI. Viceversa, il Direttore p.t., che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri). La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.
- VII. L'obbligo di denuncia sussiste sia nel caso in cui il minore o la persona vulnerabile sia vittima del reato, sia nel caso in cui ne sia autore.
- VIII. La denuncia non deve essere preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un "inquinamento delle prove", poiché l'acquisizione della stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di informazione, così come l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, nel caso di reati colposi) sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.
- IX. La notizia di reato deve riguardare soltanto fatti, condotte e comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato, evitando ogni accertamento e valutazione in concreto, che spettano alle Autorità competenti.
- X. Il "sospetto" può dirsi "sufficientemente fondato" qualora trovi fondamento in:
  - *Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il minore o la persona vulnerabile, con i genitori, il tutore o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal minore o dalla persona vulnerabile, ecc);*
  - *Notizie allarmanti sul minore, sulla persona vulnerabile o sulla famiglia di appartenenza, raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni;*
  - *Presenza di indicatori fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal minore, dalla persona vulnerabile, dai genitori, dal tutore o altri parenti) di maltrattamento o abuso, notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.*

- XI. La denuncia deve essere in ogni caso tempestiva, soprattutto qualora il minore o la persona vulnerabile versino in situazione di “urgenza oggettiva” di pericolo per la loro incolumità psico- fisica.
- XII. La denuncia deve essere inoltrata al dirigente scolastico per iscritto dall'insegnante o dipendente scolastico che abbia avuto notizia del fatto-reato e non potrà in alcun caso essere ritardata.
- XIII. In caso di assenza temporanea del Dirigente subentra il Vicario o il collaboratore designato a sostituirlo.
- XIV. Il Dirigente o il responsabile della scuola devono firmare la segnalazione raccolta, che dovrà riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione al minore e alla persona vulnerabile, nonché quanto emerso dall'ascolto di genitori, tutori e familiari;
- XV. La denuncia deve fornire riferimenti temporali e nominativi, ove possibile.
- XVI. La denuncia non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo. Deve riportare i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.
- XVII. La denuncia deve essere inviata a chi di competenza (servizi sociali o polizia giudiziaria).
- XVIII. In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, è opportuno che il dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile.
- XIX. In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare, il dirigente non è tenuto a convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali (Decreto MPI n. 60 del 1996).
- XX. Al dirigente e al personale scolastico è preclusa ogni attività ulteriore di accertamento, di competenza esclusiva del P.M. o della Polizia Giudiziaria.
- XXI. Qualora il minore o la persona vulnerabile sia l'autore del reato o di episodi di bullismo (ovvero di una condotta che costituisce la somma e/o la ripetizione di diversi reati previsti dall'ordinamento, quali la violenza privata, l'estorsione, l'ingiuria, la diffamazione, gli atti persecutori e discriminatori a sfondo razziale, politico o sessuale, la violenza fisica e/o sessuale, la realizzazione e diffusione di materiale pedopornografico, gli atti vandalici e di danneggiamento, la detenzione a fine di spaccio e la cessione a qualunque titolo di stupefacenti, etc.) e il dirigente scolastico ne riceva notizia nell'esercizio o a causa delle funzioni, quest'ultimo è obbligato a presentare denuncia senza ritardo all'Autorità giudiziaria, indipendentemente dall'età dell'autore del reato (e quindi anche per i minori di anni 14).
- XXII. Ogni valutazione circa il rilievo dell'imputabilità è rimessa esclusivamente

all'Autorità giudiziaria.

- XXIII. La denuncia può essere fatta sia in forma orale (presso gli uffici della Polizia di stato o dei Carabinieri, che provvederanno direttamente alla verbalizzazione ed all'inoltro all'autorità giudiziaria competente), sia in forma scritta, con indicazione chiara del denunciante e sottoscrizione della stessa.
- XXIV. La denuncia può essere, altresì, trasmessa direttamente alla Procura presso il Tribunale dei minorenni.
- XXV. Nella denuncia devono essere presenti tutti i dati acquisiti e disponibili (oltre al "racconto" del fatto, l'identità delle persone coinvolte, le modalità di acquisizione della notizia di reato, ecc.) con indicazione delle persone a conoscenza dei fatti o dei testimoni degli stessi.
- XXVI. La comunicazione della denuncia ai genitori esercenti la potestà parentale sul minore autore del presunto reato è opportuno che sia "gestita" in accordo con la Procura presso il Tribunale dei Minorenni.
- XXVII. Nel caso di minori in "situazione di pregiudizio", ovvero in stato di sofferenza, disagio, carenza, legato al contesto familiare o extrafamiliare, che può incidere negativamente sulle potenzialità di crescita, il dirigente scolastico ha il dovere di segnalare tale situazione al responsabile del servizio sociale comunale.
- XXVIII. In caso di dubbi, trattandosi di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato, contestualmente alla segnalazione ai servizi sociali, è opportuno presentare, altresì, denuncia all'autorità giudiziaria.
- XXIX. Resta comunque dovere della scuola promuovere lo sviluppo del proprio ruolo educativo (psicologico, sociale, emotivo, cognitivo) nel trattamento del disagio e prevenire/integrare, per quanto possibile, l'azione penale, attivare sinergie di rete, dialogare con i genitori o il tutore sul disagio dello studente minore o persona vulnerabile, confrontarsi con professionisti/centri che hanno specifiche competenze al riguardo e informare i genitori o i responsabili legali che, in caso di persistenza del disagio dello studente, la scuola ha il compito di dialogare con gli altri professionisti operanti sul territorio (avvio del lavoro di rete extra scolastico).

#### **Evidenze:**

- Segnalazioni alla Pubblica Autorità di eventuali abusi subiti dai minori utenti delle scuole gestite da enti dipendenti dall'Ispettorìa;
- Formazione del personale docente sul Protocollo;
- Audit della "Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili" sul rispetto del Protocollo.
- Provvedimenti disciplinari per violazione del Protocollo.

## REGOLAMENTO DOCENTI

**Oggetto:**

*Regolamento volto ad assicurare la presenza, nei diversi Regolamenti docenti degli enti canonicamente dipendenti dall'Ispettorìa, di un nucleo comune di norme a garanzia dell'effettività del sistema di prevenzione degli illeciti, promosso secondo il dlgs. 231/2001.*

**Finalità e ambito applicativo:**

*Il presente Protocollo si applica a tutti i docenti operanti nelle scuole gestite da enti dipendenti da IME, al fine di fare chiarezza sulle norme interne di comportamento e reprimere i comportamenti illeciti o scorretti del personale docente.*

**Prescrizioni operative:**

*E' necessario che in tutti i regolamenti delle scuole gestite da enti dipendenti dall'Ispettorìa siano presenti le seguenti disposizioni:*

**Prescrizioni operative:****I. FONTI**

Ogni docente è tenuto a rispettare quanto contenuto nel contratto di lavoro individuale, nel contratto collettivo AGIDAE, nel Progetto Educativo, nel Codice Etico, nel presente Regolamento e nelle direttive, scritte e verbali, impartite dai superiori gerarchici. È compito dei Direttori creare un archivio delle circolari in vigore

**II. INDIRIZZO CATTOLICO DELLA SCUOLA**

Ogni docente, consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'Istituto, collabora attivamente con tutte le iniziative di carattere religioso, culturale e di altro tipo che l'Istituto promuove dentro e fuori l'orario scolastico.

Ciascun docente, secondo il Codice Etico, è obbligato a manifestare all'esterno stili di vita e ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni manifestino una coerenza con i valori cattolici professati dall'Istituto e garantiti alla sua utenza. Tale coerenza deve

manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con gli alunni, anche nel linguaggio e nell'abbigliamento.

### III. ASSISTENZA E VIGILANZA

L'attenta vigilanza sugli alunni si basa sulle seguenti norme di comportamento:

- *Gli insegnanti della prima ora devono garantire la presenza durante l'ingresso degli alunni in aula.*
- *E' fatto obbligo ai docenti di controllare scrupolosamente le giustificazioni delle assenze e dei ritardi degli alunni al fine di rendere più agevole il compito della segreteria. Nel caso in cui l'alunno sia privo della giustificazione dell'assenza o del ritardo bisogna agire secondo quanto previsto dal regolamento interno degli alunni, riportando il tutto sul Giornale di Classe personalmente (senza delegare gli alunni). Il rispetto delle disposizioni riguardanti assenze e certificati medici spetta al responsabile di settore: gli insegnanti non ammetteranno in classe gli alunni non giustificati dal responsabile.*
- *Non si può assolutamente uscire anticipatamente dalle aule (da soli o con gli alunni) prima del suono della campanella, sia nel cambio dell'ora, sia alla fine delle lezioni, sia all'inizio degli intervalli.*
- *I docenti devono essere presenti fisicamente ed attenti ai ragazzi, senza fermarsi a parlare tra di loro, durante gli intervalli.*
- *Fuori degli intervalli, non è permesso far uscire mai più di un alunno alla volta per andare in bagno, poiché l'orario per andare ai bagni è quello degli intervalli, quindi, dare il permesso durante lo svolgimento delle lezioni va considerata una eccezione da concedere per gravi motivi.*
- *Non è consentito espellere gli alunni dall'aula per motivi disciplinari, se non, in casi gravi, facendoli accompagnare dal responsabile.*
- *Vanno limitate al massimo le uscite degli alunni durante le lezioni; non si deve mai far uscire un alunno a ridosso del cambio dell'ora per non perderne le tracce; non è consentito far uscire un alunno per telefonare; solo la Direzione può autorizzare alunni o docenti a passare per le classi per i più svariati motivi, e, in ogni caso, i docenti devono prima esigere da questi la visione dell'autorizzazione scritta. Non è consentito far uscire gli alunni dalle classi per colloqui personali con i docenti, senza autorizzazione del Direttore: per questo si possono utilizzare gli intervalli e i tempi a ridosso dell'entrata e dell'uscita di scuola.*

### IV. CONTATTI CON GLI ALUNNI

I contatti tra i docenti e gli alunni fuori dell'orario scolastico o attraverso Internet devono essere autorizzati dal Direttore. Nella comunicazione con gli alunni, sia in classe che negli altri luoghi e momenti consentiti, è richiesto ai docenti di evitare l'eccessiva confidenza o altri atteggiamenti che possano compromettere l'autorevolezza della figura dell'insegnante. In particolare,

non è consentito ai docenti accettare inviti a cena da parte dei genitori dei propri alunni, senza autorizzazione del Direttore.

V. INFORMAZIONI PERSONALI INSERITE SU INTERNET

Le informazioni personali inserite su Internet (ad esempio attraverso lo strumento del social network), tenendo conto della natura pubblica di tali spazi, devono essere in sintonia con il Progetto Educativo dell'Istituto, costituendo altrimenti inadempimento contrattuale sanzionabile.

VI. ISPEZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (se eventualmente istituito)

Ogni docente dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo incaricato dall'Organismo di vigilanza di effettuare le ispezioni periodiche. In occasione di tali visite dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e le evidenze documentali richieste.

In caso di segnalazione di anomalie e non conformità da parte degli auditor dell'Organismo di vigilanza, ogni docente dovrà porre in essere tutto ciò che è necessario per recepire le azioni correttive o preventive richieste.

VII. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO IL DIRETTORE

Le informazioni di possibile rilevanza penale relative agli alunni devono essere immediatamente comunicate al Direttore, che provvederà agli opportuni adempimenti, nel rispetto sia delle legge che della riservatezza degli interessati. Si ricorda che occultare fatti di rilievo penale costituisce grave inadempimento.

L'obbligo di segnalazione deve essere eseguito anche in presenza di segnali di possibili maltrattamenti o abusi subiti dai minori, di cui il personale scolastico si sia reso conto in qualunque modo. I segnali da cui i docenti possono trarre indizi di possibili maltrattamenti degli alunni sono soprattutto i seguenti:

- *alunni che mostrano evidenti sintomi di aver subito maltrattamenti fisici: segni di traumi, contusioni, fratture e altre lesioni che richiedono cure mediche;*
- *rivelazioni, verbali o scritte, di episodi di maltrattamento fisico o abuso sessuale;*
- *alunni che presentano segnali di grave trascuratezza: malnutrizione, assenze da scuola continue e ingiustificate, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici;*
- *comportamenti sessualizzati dell'alunno con i compagni;*
- *disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali;*
- *conoscenze sessuali evidentemente inadeguate all'età.*

Il Direttore provvederà ad agire di conseguenza nel rispetto della legge e del Modello Organizzativo, I docenti devono inoltre comunicare al Direttore situazioni di particolare vicinanza o familiarità con alcuni alunni o con le loro famiglie, per ragioni personali, familiari o professionali.

## VIII. PRIVACY E SICUREZZA

È doveroso segnalare al Direttore tutte le possibili fonti di pericolo per gli addetti e gli alunni e rispettare rigorosamente tutte le istruzioni di lavoro in materia di privacy e sicurezza, documentate nei rispettivi documenti.

E' assolutamente vietato riportare e/o documentare fatti e/o persone, nonché riprodurre fotografie o video, relativi alle persone che gestiscono o frequentano l'Istituto sia come studenti che come insegnanti o personale direttivo, amministrativo o di servizio, all'interno dei social network (Facebook, Twitter, You Tube ecc.), senza il loro consenso espresso. Qualora venisse accertata tale violazione, l'Istituto potrà rivolgersi alle autorità competenti al fine di tutelare la privacy e, ove lo ritenesse opportuno, promuovere azione legale al fine di conseguire il risarcimento dei danni.

Nella gestione delle informazioni sensibili i docenti devono attenersi non solo alla lettera d'incarico e al DPS, ma anche alle Linee Guida del Garante per la Privacy, con particolare riferimento ai seguenti comportamenti:

- *assegnazione di temi: non commette violazione della privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se sono presenti argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali, evitando comunque nei casi più delicati di darne pubblica lettura. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.*
- *foto, audio e video: è possibile registrare la lezione o comunque eseguire riprese audio e video negli ambienti scolastici soltanto previa autorizzazione del Direttore.*

## IX. RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Il docente deve astenersi dal divulgare all'esterno informazioni riservate acquisite in occasione del servizio prestato nell'Istituto, con particolare riferimento al know-how della scuola ed alle informazioni in qualunque modo acquisite da colleghi, allievi e famiglie, specialmente durante i consigli di classe (scrutini), tanto più se possono riguardare aspetti di possibile rilevanza penale.

## X. LEZIONI PRIVATE AGLI ALUNNI

È vietato ai docenti concedere agli alunni della scuola lezioni private a pagamento o, tranne autorizzazione del Direttore, indicare a tal fine nominativi di terzi disponibili, anche per altri servizi professionali a pagamento (psicologi, terapeuti, logopedisti...).

## XI. CORRETTA GESTIONE DEI DOCUMENTI

I documenti redatti dai docenti nell'esercizio delle loro funzioni devono rispondere ai requisiti di verità, tempestività e completezza. La corretta redazione e conservazione dei documenti verrà monitorata dal Direttore. In particolare:

- *registro personale dell'insegnante: deve essere completo in tutte le sue parti ed in modo conforme alla normativa di riferimento; deve essere custodito presso la scuola.*
- *registro di classe: deve essere compilato sistematicamente, segnalando in particolare le assenze e l'argomento della lezione.*

#### XII. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

Ogni violazione del Codice Etico, consegnato individualmente a ciascun docente, è considerata illecito disciplinare grave e come tale sanzionata.

#### XIII. COMPORTAMENTI VIETATI

Oltre a quanto stabilito nel contratto collettivo e nel Codice Etico, si ricorda a tutti i docenti che sono vietati i seguenti comportamenti:

- *fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola;*
- *tenere acceso e usare il cellulare durante le ore dell'attività didattica;*
- *introdurre in classe estranei non autorizzati;*
- *accettare regali di valore dagli alunni e dalle famiglie salvo che si tratti di doni simbolici e comunque segnalati al Direttore;*
- *promuovere collette di denaro tra gli alunni a qualunque titolo, senza autorizzazione del Direttore;*
- *raccogliere firme, organizzare manifestazioni;*
- *manifestare di fronte all'utenza ideologie politiche, stili di vita, opinioni personali non in linea con il Progetto Educativo d'Istituto, accettato da ciascun dipendente all'atto dell'assunzione;*
- *aggreddire fisicamente o verbalmente gli alunni o i colleghi;*
- *disattendere, senza giustificato motivo, le direttive del superiore gerarchico;*
- *altro: ...*

#### XIV. FUNZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (se eventualmente istituito)

L'attività del personale scolastico è sottoposto alla costante attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza. Ciascun docente è tenuto a fornire ai membri dell'Organismo di Vigilanza le informazioni e i documenti richiesti ed a prestare piena collaborazione per la soluzione dei rilievi formulati dall'Organismo.

#### XV. ATTIVITÀ GESTITE CON FINANZIAMENTI PUBBLICI

Tutte le attività gestite con contributi e finanziamenti pubblici (ad esempio corsi di formazione del personale) devono essere eseguite nel rispetto della

normativa di riferimento e documentando in maniera esatta e tempestiva l'attività svolta. La gestione non corretta della relativa documentazione (ad esempio attestazioni non veritiere sui registri dei corsi finanziati sull'orario di entrata e di uscita) sarà considerata grave violazione disciplinare e come tale sanzionata.

#### XVI. LIMITE ALL'USO DEI MEZZI COERCITIVI

Il docente deve astenersi dal ricorrere a mezzi di coercizione fisica o psicologica nei confronti degli alunni non compatibili sia con la normativa che con il carisma salesiano.

In particolare, integra il reato di abuso dei mezzi di coercizione in ambito scolastico la condotta del docente che utilizzi il mezzo educativo e disciplinare per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito (vessatorio, esemplarmente punitivo, volto al mero insulto o alla umiliazione, per riaffermare semplicemente la propria autorità); abuso che può verificarsi anche in considerazione delle modalità non adeguate di intervento, tenuto conto del contesto culturale e della situazione concreta su cui si innesta la condotta dell'agente (quali la gravità del comportamento del soggetto a cui si rivolge l'intervento disciplinare o pedagogico, i pericoli presenti e futuri per altri minori in contatto con quest'ultimo e vittime della sua azione, le risorse a disposizione dell'agente nel momento in cui interviene, etc.).

Deve, quindi, ritenersi lecito soltanto l'uso di quei mezzi educativi e disciplinari che, nel rispetto dell'incolumità fisica e morale del soggetto cui si applicano, appaiono indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo che si propongono, purché adoperati nella misura e secondo le modalità richieste.

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI**

### **Oggetto e finalità:**

*In attuazione della Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" del Sommo Pontefice Francesco "Vos Estis lux mundi" (07.05.2019), è costituita, con proprio regolamento, una "Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili", un organismo collegiale di vigilanza avente quale principale obiettivo la prevenzione e il contrasto dei delicta graviora, ossia di quei delitti commessi da chierici considerati più gravi per l'ordinamento canonico, tra i quali i delitti sessuali nei confronti di minori o coloro che sono a essi equiparati, oltre che, più in generale, di qualsivoglia comportamento sessualmente inappropriato (ancorché non integrante un delitto per la legge canonica) ai danni di minori.*

### **Composizione:**

Sono membri della suddetta Commissione religiosi e laici, che hanno maturato competenze legali, psicopedagogiche e pastorali.

### **Convocazione:**

La commissione, su mandato dell'Ispettore, è convocata dal Vicario ispettoriale con comunicazione da farsi almeno tre giorni prima. Il suo incontro può avvenire anche in forma digitale.

### **Nomina:**

Le persone facenti parte della Commissione sono nominate dall'Ispettore, con il parere del suo Consiglio, attraverso uno specifico decreto conservato nell'archivio ispettoriale e durano in carica tre anni, rinnovabili. E' facoltà dell'Ispettore poter sostituire qualsiasi membro della commissione anche durante la durata dell'incarico. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare diligentemente il segreto: l'obbligo è sollecitato dal superiore (CIC 127,3).

### **Compiti:**

- proporre alle autorità di IME criteri di orientamento e di azione nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, anche attraverso la promozione di attività preventive di formazione e informazione, l'adozione di procedure e strumenti

operativi;

- promuovere in tutti gli ambienti di IME la diffusione della cultura della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- promuovere la sicurezza dei luoghi di IME frequentati da minori o adulti vulnerabili;
- laddove richiesta dalle autorità di IME, esaminare le segnalazioni pervenute a quest'ultima allo scopo di fornire un parere qualificato in merito e suggerimenti in ordine al modo di procedere, in conformità alle leggi della Chiesa e dello Stato;
- laddove richiesta dalle autorità di IME, offrire un parere circa l'idoneità alla vita religiosa e al ministero presbiterale in casi particolari;
- laddove richiesta dai membri e dai collaboratori di IME, fornire pareri su come comportarsi dinanzi a casi concreti;
- monitorare l'idoneità delle Linee Guida proponendo, se del caso, modifiche o integrazioni dinanzi all'evoluzione normativa e giurisprudenziale dello Stato e alle eventuali nuove esigenze che dovessero prospettarsi in futuro;

assicurare l'osservanza delle Linee Guida, delle relative procedure e di ogni strumento operativo di tutela di minori e adulti vulnerabili.

#### **Funzionamento (in caso di segnalazione di abuso):**

- Appena giunta una segnalazione, l'Ispettore incarica un membro di sua fiducia e di provata esperienza, di svolgere un primo riscontro. La persona incaricata farà una relazione riservata all'Ispettore.
- Qualora ci siano delle verosimiglianze, l'Ispettore incarica la Commissione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili che approfondisce la questione mediante un'indagine previa, con interrogatori alla presunta vittima, all'accusato e ad eventuali testimoni. La Commissione, attraverso alcuni suoi membri, raccoglie le testimonianze per iscritto con dei verbali, che fa controfirmare alle persone interrogate. Una volta raccolte tutte le testimonianze trascritte nei verbali, il referente della Commissione esprime, per iscritto, il parere della Commissione all'Ispettore.